

(approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 5 agosto 2011)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E BENEFICI, DI CARATTERE NON ASSISTENZIALE, AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI, ENTI E PERSONE FISICHE (ART. 12, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241)

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 12 della legge 7/8/1990, n° 241, disciplina la concessione di sovvenzioni, di contributi e di benefici, a carattere non assistenziale, della natura disciplinata dal presente regolamento e che siano disposti in favore di associazioni, comitati, gruppi, enti o persone fisiche.
2. Esso disciplina, altresì, la concessione del patrocinio del Comune, distinguendone la natura sia rispetto ai benefici di cui al precedente comma 1, sia rispetto alle sponsorizzazioni in senso proprio..

Art. 2 - DISTINZIONE TRA BENEFICI, SPONSORIZZAZIONI, PATROCINIO

3. La concessione di benefici è concetto distinto sia dalla sponsorizzazione, sia dalla concessione di patrocinio, la definizione dei quali viene precisata ai successivi commi.
4. E’ da considerarsi spesa di sponsorizzazione quella che ha per esclusiva o prevalente finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, purchè queste rientrino nei compiti del Comune e siano svolte nell’interesse della collettività, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, in quanto ciò che connota le contribuzioni rispetto alle sponsorizzazioni è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati, destinatari di risorse pubbliche in forza della loro funzione sussidiaria dell’attività comunale.
5. Il patrocinio è un riconoscimento attraverso il quale il Comune esprime la propria simbolica adesione a un’iniziativa o a un’attività che riconosce meritevole di apprezzamento e di interesse generale per le sue finalità culturali, educative, sportive, scientifiche, sociali, economiche. Esso è gratuito ed è del tutto svincolato dall’attribuzione di benefici di altra natura; la concessione del medesimo comporta la liceità dell’uso del nome e dello stemma comunale nel contesto del materiale divulgativo (locandine, volantini, pieghevoli, etc.), accompagnati dalla dicitura “Con il patrocinio del Comune di Villanova di Camposampiero”.
6. La competenza alla concessione del patrocinio è del Sindaco o dell’Assessore delegato per materia, che vi provvede anche con semplice lettera, in base all’interesse pubblico dell’iniziativa per la quale viene richiesto.

Art. 3 – ATTIVITA’ AMMISSIBILI A CONTRIBUTI E BENEFICI

1. Le attività per cui si chiedi il contributo comunale devono rientrare in finalità riconducibili a compiti del Comune e devono essere svolte nell’interesse della collettività locale; le stesse devono quindi consistere in concreta traduzione pratica del principio di sussidiarietà

orizzontale, ex art. 118 della Costituzione. Le stesse non possono comunque consistere in attività meramente lucrative.

2. Nell'ambito dei propri compiti e attribuzioni, il Comune può assistere con contributi i soggetti che svolgano o concorrano significativamente a svolgere, nell'interesse pubblico, le seguenti attività:
 - a) attività sociali e ricreative in favore di minori o di categorie deboli o comunque a rischio di emarginazione o esclusione sociale, quali disabili, anziani, disoccupati o inoccupati;
 - b) attività sociali ed educative svolte in favore di soggetti disabili o a rischio di dipendenze da sostanze stupefacenti o alcool, anche mediante azioni educative o in momenti di confronto culturale aperto al pubblico su tematiche attinenti tale ambito;
 - c) attività sociali che si traducano nel fornire concreto sostegno ai compiti educativi delle famiglie e delle istituzioni scolastiche del territorio comunale, utili a rendere effettivo il diritto allo studio;
 - d) attività sociali dirette all'integrazione dello straniero nella collettività;
 - e) attività socialmente utili finalizzate alla tutela dell'ambiente, consistenti in azioni di valorizzazione e di tutela di spazi pubblici, di aree verdi e di percorsi "verdi" ciclo-pedonali, o in azioni educative e momenti di confronto culturale aperto al pubblico su tematiche attinenti la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riguardo alla raccolta differenziata dei rifiuti;
 - f) attività sociali finalizzate alla promozione della cultura in ogni sua forma e alla crescita culturale della collettività, nonché finalizzate a preservare e valorizzare i beni culturali presenti sul territorio, le tradizioni locali e, in generale, la memoria storica della collettività locale, mediante l'organizzazione di manifestazioni storico-tradizionali quali, a titolo esemplificativo, la tradizionale sagra/fiera mercato, o mediante la raccolta e l'organizzazione di archivi di materiali e testimonianze di tradizioni locali, o mediante la pubblicazione di libri di storia locale, o con l'organizzazione di eventi commemorativi di ricorrenze locali di particolare significato e pregnanza o, infine, anche mediante l'esposizione di opere di artisti locali e iniziative assimilabili, che comunque abbiano per fine il mantenimento dell'identità locale e il sostegno al patrimonio culturale della collettività e ai soggetti che esprimono o hanno espresso tale patrimonio;
 - g) attività di carattere sportivo, motorio, ricreativo, in particolare se promosse da associazioni connotate da fini sociali particolarmente meritevoli (es. donazione del sangue e di organi) o svolte in favore di minori o anziani o categorie socialmente fragili, gratuitamente o con tariffe agevolate.

2. Ai sensi di quanto stabilito al precedente comma 1, l'erogazione di contributi avrà luogo, in presenza di sufficienti risorse finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio e di eventuali limiti posti dalle leggi sulla finanza pubblica, quando lo svolgimento da parte del privato di un'attività resa in favore della collettività coincida con attività che sarebbero proprie del Comune e, quindi, abbia luogo in via sussidiaria o mediata rispetto all'azione comunale, purché l'Amministrazione non ravvisi che, dalla presentazione dell'attività stessa o comunque dalle concrete modalità organizzative prescelte per la resa del servizio o per la realizzazione dell'iniziativa, l'attività abbia natura esclusivamente lucrativa (la presenza di introiti tariffari non configura tale fattispecie qualora le tariffe siano comunque destinate a coprire i costi dell'iniziativa e sia garantito l'accesso gratuito a categorie in stato di fragilità sociale).

3. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le iniziative svolte da partiti o gruppi politici o che abbiano natura manifestamente politica;
- b) le attività che, per le concrete modalità con cui vengono progettate o svolte, siano valutate dall'amministrazione contrastanti con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, che di reputa

debbano ispirare non solo l'attività diretta dell'amministrazione pubblica ma, anche, quella sussidiaria della medesima, per la quale viene richiesto il contributo pubblico,

c) le attività manifestamente in contrasto con norme imperative, o con l'ordine pubblico, o con il buon costume, o connotate da manifeste finalità di discriminazione razziale o sessuale;

d) le attività che l'Amministrazione, con valutazione insindacabile, valuti in contrasto con gli obiettivi del proprio programma amministrativo o, comunque, che reputi contrastanti con l'interesse generale della collettività.

Art. 4 - BENEFICIARI

1. Oltre alle associazioni, potranno beneficiare di contributi straordinari, sempre nell'ambito delle finalità indicate al precedente articolo 2, anche i comitati temporanei, i gruppi e i soggetti singoli, anche non costituiti stabilmente in associazioni, che svolgano attività riconosciuta dall'amministrazione come meritoria ai sensi del presente regolamento.

2. Sono, altresì, ammissibili a contributo i genitori di uno o più figli in età scolare appartenenti a nuclei residenti in questo Comune, iscritti a istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie, per le finalità previste dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c) e conseguente D.G.R. Veneto n. 3825 del 27 novembre 2007, successive modifiche ed integrazioni. Tali contributi sono diretti principalmente a sostenere le famiglie negli oneri collegati alla formazione e all'educazione scolastica e possono essere parametrati nell'ammontare in base al numero di figli, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

Art. 5 – TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi ordinari sono connotati dalle seguenti finalità:

a) per i soggetti a base associativa o per gli enti, rispondono alla finalità di sostenere le organizzazioni richiedenti nell'attività sociale annuale e nei costi gestionali dell'attività medesima (purché coincidente con quelle indicate al precedente articolo 2 del presente regolamento), nonché le spese relative ad attività che i soggetti richiedenti si siano impegnati a prestare gratuitamente mediante stipulazione di con il Comune di convenzioni/protocolli di intesa per la migliore gestione di spazi di verde pubblico, di percorsi ambientali o ciclo pedonali o per altre attività di valorizzazione e preservazione dell'ambiente; i benefici in argomento sono erogati preferibilmente a soggetti iscritti nel registro delle associazioni.

b) trattandosi di persone fisiche, i contributi della presente categoria sono finalizzati a sostenere concretamente i compiti educativi delle famiglie e a rendere effettivo il diritto allo studio dei figli per servizi integrativi di quelli scolastici (es. trasporto, accoglienza pre e/o post scuola), secondo quantificazioni e criteri prefissati dalla Giunta comunale.

2. Le richieste di contributi ordinari sono formulate utilizzando moduli preventivamente predisposti dal responsabile del servizio e pubblicati sul sito internet del Comune; alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti, per i soggetti a base associativa o per gli enti:

a) fotocopia dello statuto e dell'atto costitutivo in vigore (qualora il comune sia già in possesso di detta documentazione, il soggetto richiedente può omettere l'allegazione, limitandosi a confermare l'invarianza dei medesimi);

b) elenco, descrizione e relativo crono-programma delle iniziative previste per l'anno in ordine al quale il contributo viene richiesto;

c) previsione entrate e uscite relative alle attività indicate nel programma annuale;

- d) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (alternativa alla sottoscrizione posta dinanzi al funzionario addetto, ex D.P.R. n. 445/2000);
- e) dichiarazione relativa al regime fiscale.

3. I **contributi straordinari sono connotati dalle seguenti finalità**: sostenere i soggetti richiedenti nella gestione di iniziative episodiche o in progetti innovativi e sperimentali, che non connotino comunque in maniera prevalente la totalità dell'attività associativa del soggetto richiedente; rispondono, altresì, alla finalità di realizzare iniziative di solidarietà sociale, che si stimino corrispondenti al sentire della collettività locale degli amministrati, eccezionalmente poste in essere in favore di collettività e popolazioni funestate da calamità naturali (es. aiuti per popolazioni terremotate).

4. Le richieste di contributi straordinari sono formulate utilizzando moduli preventivamente predisposti dal responsabile del servizio e pubblicati sul sito internet del Comune; alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia dello statuto e dell'atto costitutivo in vigore del soggetto associativo (qualora il comune sia già in possesso di detta documentazione, il soggetto richiedente può omettere l'allegazione, limitandosi a confermare l'invarianza dei medesimi);
- b) descrizione esaustiva dell'iniziativa;
- c) preventivo delle entrate e delle uscite inerenti l'iniziativa;
- d) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (alternativa alla sottoscrizione posta dinanzi al funzionario addetto, ex D.P.R. n. 445/2000);
- e) dichiarazione relativa al regime fiscale.

6. In caso di variazioni dello statuto o dell'atto costitutivo già in atti dell'amministrazione, è onere del soggetto associativo trasmettere al Comune le variazioni unitamente alla prima domanda presentata successivamente alle variazioni medesime.

5. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente se persona fisica o, per i soggetti a base associativa o per gli enti, dal legale rappresentante.

Art. 6 – NATURA DEI BENEFICI

1. I benefici concessi ai sensi del presente regolamento potranno consistere in:

- a) somme di denaro;
- b) uso gratuito temporaneo di beni comunali (sale, palco, transenne, etc.);
- c) assegnazione di beni di consumo;
- d) assegnazione di coppe, targhe, medaglie, e consimili beni.
- e) esenzioni da tariffe o tributi comunali.

Art. 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA SUCCESSIVA RENDICONTAZIONE

1. Di norma, i contributi ordinari vengono richiesti entro il mese di aprile dell'anno al quale si riferiscono, tranne casi motivati, ammissibili a discrezione dell'organo politico.
2. I contributi straordinari possono essere richiesti in ogni tempo, purchè entro il 31 dicembre dell'anno solare al quale si riferisce l'attività o iniziativa, fermo restando che è onere del richiedente inviare la domanda e la relativa documentazione tempestivamente, rispetto al fabbisogno di finanziamento

3. I contributi straordinari di importo superiore a € 500,00 sono soggetti a rendiconto obbligatorio, a pena di decadenza, da trasmettere al Comune di norma entro 90 giorni della conclusione della manifestazione, salvo motivate eccezioni.
4. Il rendiconto consisterà in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante, il richiedente (se persona fisica il responsabile qualora si tratti di comitati o di gruppi non costituiti in associazioni) attesterà a consuntivo le voci di entrata e di spesa, afferenti l'iniziativa oggetto del contributo straordinario; le voci devono essere descritte in maniera comprensibile e non generica, pertanto le stesse devono recare descrizione tale da far comprendere esaurientemente la natura delle medesime e la pertinenza delle stesse all'iniziativa; tra le entrate devono essere menzionate anche le eventuali sponsorizzazioni di privati e gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici. Le spese generali (es. benzina, telefono, etc.) saranno riconosciute per un ammontare non superiore al 10% della spesa globale dichiarata.
5. La documentazione afferente le voci di spesa e di entrata dei rendiconti di cui al precedente comma 4 deve essere tenuta a disposizione per tre anni dalla data di protocollazione del rendiconto, per le eventuali verifiche a campione sulla veridicità delle relative dichiarazioni, che gli uffici possono disporre ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7 – COMPETENZA ALL'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. La competenza all'assegnazione dei benefici in denaro, è della Giunta comunale se il valore del beneficio è superiore a € 300,00, negli altri casi è del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia, ferma restando la competenza del responsabile del servizio rispetto all'istruttoria amministrativa e all'adozione della determinazione di impegno contabile e dei successivi atti di liquidazione.
2. Le istanze vengono riscontrate entro 90 giorni dalla presentazione delle medesime, salva sospensione dei termini del procedimento con richiesta di integrazione, nel caso in cui difettino di documentazione essenziale o siano incomplete in parti essenziali della modulistica predisposta a tal fine e ciò in ottemperanza alla legge n. 241/1990.

Art. 8 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO E DI DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL MEDESIMO

1. L'organo competente valuta l'ammissibilità delle richieste e l'entità del contributo secondo l'intensità dell'interesse pubblico ravvisabile nell'iniziativa e nella valutazione dei contenuti dell'attività che si intenda svolgere, in relazione alle finalità previste dall'articolo 2 del presente regolamento e con specifico riferimento a:
 - a) grado di rappresentatività degli interessi generali perseguiti e numero dei soggetti che ritrarranno beneficio o utilità dall'attività, specie se si tratti di categorie socialmente deboli, o in favore di minori o delle famiglie, a supporto dei compiti educativi delle medesime;
 - b) natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico, specie se si tratti di attività volte alla promozione della tutela della salute e dell'ambiente;
 - c) specificità dell'organizzazione che renderà l'attività, con priorità per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni che per scopo sociale fanno riferimento a valori di solidarietà;
 - d) consistenza del carattere di innovatività o originalità dell'attività o della presenza nel contesto sociale e civile della comunità comunale;

- e) consistenza delle azioni di valorizzazione e tutela dell'identità e della storia locale;
- f) presenza di tariffe degli utenti o dei fruitori delle attività e il grado di copertura dei costi delle iniziative mediante le medesime o mediante entrate da sponsorizzazioni private o contributi di altri enti pubblici.

3. In tutti i casi elencati ai precedenti commi 1 e 2, l'amministrazione comunale darà priorità al finanziamento che, nel rispetto dei suddetti criteri, sia riferibile a soggetti che sanno dare dimostrazione di valida capacità di programmazione delle iniziative e che dimostrano concretamente di sapersi relazionare al Comune nell'integrazione del proprio programma di attività con quello del Comune, anche in ossequio alle esigenze di tempestiva programmazione/calendarizzazione e di pubblicizzazione delle rispettive attività, al fine di consentire il più ampio accesso e la più larga fruizione delle attività medesime da parte della collettività locale.

Art. 9 – CRITERI SPECIALI DI VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO E DI DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL MEDESIMO PER LE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE

1. Premesso che il Comune di Villanova di Camposampiero riconosce particolare valore sociale all'attività svolta dalle scuole di infanzia paritarie, i contributi alle medesime possono essere concessi e quantificati sulla base della documentazione e dei criteri di valutazione appresso elencati:

A) per tutte le tipologie di contributo (ordinario e straordinario):

A.1) gli Statuti e Regolamenti (contenente le modalità di ammissione alla scuola, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato di Gestione), i Piani dell'Offerta Formativa (contenenti gli indirizzi educativi, l'organizzazione del servizio, il calendario scolastico) siano conformi agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e diritto allo studio;

A.2) l'impiego di personale docente e non docente in possesso dei titoli di studio prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di istruzione ed autorizzazione ed accreditamento delle strutture sociali, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro., con particolare riguardo al rapporto orario di lavoro/stipendio, nonché la partecipazione dello stesso a incontri e percorsi di formazione e documentazione;

A.3) siano garantiti , in ogni scuola, l'istituzione ed il funzionamento di organismi collegiali di partecipazione che prevedano la rappresentanza di almeno un genitore per ogni sezione e, a pieno titolo e con gli stessi poteri degli altri componenti, la presenza di un rappresentante del Comune, nominato dal Sindaco;

A.4) siano promossi e garantiti l'inserimento e l'integrazione dei bambini portatori di handicap, secondo programmi e modalità elaborati in collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, secondo le vigenti linee dell'accordo di programma di cui alla legge 104/92 sottoscritto da Amm.ne Provinciale – ASL – Conferenze dei Sindaci – Provveditorato agli Studi;

A.5) sia assicurato l'accoglimento di bambini in particolari situazioni di bisogno segnalati dai Servizi Sociali del Comune, previa assunzione da parte del Comune dell'obbligo e

dell'onere di pagamento della retta o di quota parte della stessa, secondo gli accordi assunti in proposito con i genitori;

A.6) sia garantito il servizio mensa nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di menù variati con la periodicità e requisiti di composizione rispettosi delle indicazioni del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della competente ASL;

A.7) sia garantito, nei limiti dei posti disponibili, l'accesso ai bambini di ambo i sessi che abbiano raggiunto l'età ed i requisiti previsti specificatamente dalle vigenti normative in materia scolastica, fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla scuola dell'obbligo, senza distinzione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni psico-fisiche e socio-economiche e convinzioni politiche e religiose delle famiglie che ne fanno richiesta, fermo restando l'indirizzo educativo della scuola;

A.8) siano onorati correntemente gli obblighi relativi alla spesa per il personale insegnante ed ausiliario dipendente dalla scuola, alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge degli immobili in cui ha sede la scuola, nonché le spese di riscaldamento, di illuminazione, di dotazione e manutenzione dei mobili e delle attrezzature, del materiale didattico, della refezione e di ogni altro strumento necessario al buon funzionamento;

A.9) sia assicurata la disponibilità di locali, arredi ed attrezzature didattiche adeguati alla scuola dell'infanzia ed il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica e prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e degli immobili;

A.10) sia trasmesso al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, copia dei bilanci consuntivo e preventivo (rispettivamente, dell'esercizio precedente e successivo), su modelli contabili integrali e dettagliati secondo le normative civilistiche e fiscali, in cui siano indicate le modalità di impiego del contributo comunale, nonché una relazione illustrativa indicante il numero di studenti iscritti, il numero delle sezioni, il numero di studenti disabili necessitanti dell'insegnante di sostegno, le tariffe praticate all'utenza, gli stremi delle autorizzazioni amministrative, assunzione di impegno del rispetto delle condizioni previste e dettagliate nel presente comma;

A.11) sia garantita la non imposizione di aumenti in corso d'anno scolastico della quota fissa e variabile delle rette applicate, rispetto agli importi fissati per l'a.s. di riferimento.

B) criteri di valutazione per i contributi ordinari

B1.) numero delle sezioni funzionanti;

B.2) numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;

B.3) numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l'insegnante di sostegno specializzato;

B.4) eventuale passivo di bilancio, da valutarsi in relazione all'interesse pubblico al mantenimento della scuola a servizio di località lontane dal centro o comunque isolate, quando il passivo non sia reputato, con valutazione discrezionale dell'amministrazione, conseguenza di gestione non efficiente;

B.5) presenza ed entità di contributi di altri enti pubblici.

C) criteri di valutazione per i contributi straordinari

C.1) tipologia ed entità delle spese di manutenzione straordinaria;

C.2) situazione di bilancio consuntivo anno precedente;

C.3) presenza ed entità di contributi di altri enti pubblici.

3. L'Amministrazione comunale può subordinare la concessione dei contributi disciplinati al presente articolo alla presenza, senza diritto di voto ma con diritto di parola, di un proprio rappresentante, anche esterno al consiglio comunale, alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'istituzione scolastica.

Art. 10 . LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E DI EVENTUALI ANTICIPI

1. I contributi in denaro vengono liquidati con atto gestionale, previa trasmissione di rendiconto, nei casi in cui il medesimo è richiesto.
2. Eventuali anticipazioni possono essere concesse dall'organo competente alla assegnazione del contributo secondo il presente regolamento, previa espressa e motivata richiesta da parte del soggetto interessato, fermo restando che le stesse non potranno superare il 70% dell'ammontare del contributo concesso. Le anticipazioni potranno essere negate a soggetti che non abbiano ancora rendicontato, entro il termine previsto, contributi precedentemente assegnati.

Art. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento diventa efficace al compimento del quindicesimo giorno della sua pubblicazione nel sito internet comunale (albo on line).
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 26/04/2004, esecutiva.